

L'impatto multidimensionale della guerra in Iran sull'Unione Europea



Image by Gemini (*)

di Pier Vittorio Romano

L'escalation bellica nel Medio Oriente, culminata con l'attacco preventivo sferrato dagli Stati Uniti e da Israele contro la Repubblica Islamica dell'Iran il 28 febbraio 2026, ha generato un'onda d'urto che ha travolto l'Unione Europea, mettendone a nudo le vulnerabilità strutturali in termini di sicurezza energetica, coesione politica e autonomia strategica. L'operazione militare, giustificata dall'amministrazione di Donald Trump come necessaria per neutraliz-

zare il programma nucleare iraniano e rispondere alla repressione sanguinosa delle proteste interne, ha portato in pochi giorni all'annuncio della morte della Guida Suprema Ali Khamenei e alla distruzione sistematica di asset strategici iraniani. Per l'Europa, questa non è stata solo una crisi regionale distante, ma un evento trasformativo che ha colpito direttamente il suolo dell'Unione, - attacchi missilistici su Cipro - e ha innescato una crisi economica che evoca gli scenari più bui della pandemia

da COVID-19. La genesi del conflitto non risiede in un singolo evento isolato, ma in una stratificazione di tensioni che hanno raggiunto il punto di rottura all'inizio del 2026 dove il regime di Teheran si presentava all'appuntamento con la storia in una posizione di estrema fragilità interna, causata da una crisi economica cronica e da fattori ambientali senza precedenti. Tra il 2024 e il 2025, l'Iran è stato colpito da una siccità che ha interessato il 95% del territorio nazionale, devastando

il settore agricolo e provocando *blackout* sistemici dovuti soprattutto all'inefficienza delle infrastrutture idroelettriche. Questa debolezza strutturale ha alimentato un malcontento popolare che è esploso nel dicembre 2025, portando milioni di persone in piazza e scatenando una repressione violenta da parte del regime, con la morte di migliaia di giovani manifestanti. L'attacco del **28 febbraio 2026** ha mirato specificamente a de-

continua a pag. 2

SLAPP, la scadenza europea e il nodo italiano

Pierangelo Panozzo

pagg. 4-5

Il nuovo paradigma industriale europeo

Valerio Valla

pagg. 10-12

Servizi turistici "a pacchetto" e risarcimento

Paolo Luigi Rebecchi

pagg. 6-7

I modelli giuridici condominiali nell'Unione europea

Giorgio De Rossi

pagg. 14-16

continua da pag. 1

capitare la *leadership* politica e militare, colpendo uffici governativi a Teheran e basi aeree tattiche come la **4^a base di Dezful** e la **9^a di Bandar Abbas**, due delle più importanti installazioni militari dell'Aeronautica Militare iraniana (IRIAF). Le forze congiunte USA-Israele hanno **neutralizzato gran parte della Marina iraniana** e dei **siti di produzione di missili balistici** a ovest della capitale. La risposta iraniana, seppur frammentata dalla morte di Khamenei, si è concentrata sul **blocco dello Stretto di Hormuz** e su **attacchi diretti contro le basi americane nel Golfo** e, in modo critico per l'Europa, **contro Cipro**. (Tab. 1)

L'uso di droni e missili contro Cipro ha segnato un punto di non ritorno, costringendo l'Italia a inviare la fregata missilistica "**Federico Martinengo**" a difesa dell'isola. La vulnerabilità di Cipro, che ospita basi sovrane britanniche utilizzate per il coordinamento delle operazioni offensive, ha sollevato interrogativi urgenti sull'efficacia dell'**Articolo 42.7 del Trattato sull'Unione Europea**, relativo alla mutua assistenza in caso di attacco ad uno Stato membro.

L'impatto economico per i paesi dell'Unione Europea è stato immediato e brutale, impattando immediatamente sui prezzi dell'energia energetici e sulla stabilità dei mercati finanziari. La chiusura dello Stretto di Hormuz, attraverso cui transita circa il 20-21% del petrolio mondiale, ha rimosso dal mercato una quota di offerta non facilmente sostituibile nel breve termine.

Il **prezzo del greggio Brent**, che non è petrolio greggio non raffinato ma una specifica miscela di alta qualità proveniente dal Mare del Nord, utilizzata come *bench-*

Fase del Conflitto	Evento Chiave	Impatto Immediato per l'UE
Inizio (28 Feb 2026)	Attacco preventivo USA-Israele	Crollo delle Borse europee (€918 mld persi in 7 giorni).
Escalation (Marzo 2026)	Morte di Ali Khamenei	Chiusura dello Stretto di Hormuz; rincaro petrolio >\$100.
Coinvolgimento UE	Lancio di droni iraniani su Cipro	Invio della fregata italiana <i>Martinengo</i> ; attivazione difese NATO.
Crisi di Comando	Ferimento di Mojtaba Khamenei	Incertezza sulla successione; possibile fuga della leadership a Mosca.

Tab. 1

mark, ovvero prezzo di riferimento principale per l'Europa, l'Africa e il Medio Oriente, che prima della crisi si attestava intorno ai 75 dollari al barile, ha subito un rapidissimo aumento superando i 100 dollari e toccando picchi di 130 dollari in corrispondenza degli attacchi alle infrastrutture energetiche nel Golfo. Gli analisti di Goldman Sachs e Barclays hanno delineato scenari in cui, in caso di blocco prolungato dello Stretto per oltre 90 giorni, il prezzo potrebbe raggiungere i 190 dollari al barile, portando a una distruzione della domanda globale e a una recessione profonda nell'Eurozona.

Per il gas naturale, la situazione è altrettanto critica. Il *benchmark* europeo TTF ha registrato un balzo da 35 euro a oltre 65 euro per megawattora (+80%) a causa dell'interruzione delle forniture di GNL dal Qatar e del rischio di sabotaggi ai gasdotti regionali. L'Europa si trova ora a competere direttamente con i grandi acquirenti asiatici per i volumi disponibili sul mercato *spot*, aggravando il deficit commerciale energetico che, per un paese come l'Italia, potrebbe salire temporanea-

mente verso i 50 miliardi di euro a trimestre.

Le Borse europee hanno reagito con estremo panico, perdendo quasi mille miliardi di euro di capitalizzazione nella prima settimana di guerra. Questo *shock* ha congelato i piani della **Banca Centrale Europea** (BCE) che era pronta a tagliare i tassi di interesse per sostenere la crescita. Invece, la Presidente Christine Lagarde ha dovuto fare i conti con un'inflazione importata che minaccia di superare il 3%, costringendo la BCE a mantenere i tassi invariati o addirittura a considerare nuovi rialzi per evitare che lo shock dei prezzi energetici si trasferisca ai salari e ai costi dei servizi. (Tab. 2)

Il settore assicurativo marittimo ha reagito ritirando o rincarando drasticamente le coperture per i rischi di guerra, aumentando i costi di trasporto non solo per l'energia ma per tutte le merci che transitano attraverso le rotte mediorientali. Questo si traduce in un aumento dei prezzi dei beni di consumo in tutta l'Unione Europea, alimentando una percezione di insicurezza economica diffusa. La guerra in Iran ha agito come un

potente catalizzatore di divisioni politiche interne all'Unione Europea, mettendo in discussione il concetto di "**autonomia strategica**" tanto caro a Bruxelles. La reazione europea è stata definita da alcuni analisti del **Consiglio Europeo per le Relazioni Estere** (ECFR) come una "**folia strategica**", caratterizzata da un tentativo disperato di assecondare l'amministrazione Trump per garantire la continuità del supporto americano all'Ucraina.

Si è delineata una spaccatura netta tra le principali capitali europee. La **Germania**, sotto la guida del Cancelliere **Friedrich Merz**, ha adottato una linea di totale allineamento con Washington, definendo l'Iran una minaccia esistenziale e sostenendo apertamente l'obiettivo del cambio di regime. Anche la **Presidente della Commissione Ursula von der Leyen** ha espresso posizioni che hanno sollevato critiche per aver travalicato il suo mandato, associandosi entusiasticamente alla retorica americana.

Al contrario, la **Spagna di Pedro Sánchez** ha assunto la posizione più critica, definendo l'attacco illegale e vietando l'uso delle basi spagnole per operazioni offensive contro l'Iran, nonostante le minacce di ritorsioni commerciali da parte di Trump. **L'Italia**, pur rimanendo politicamente vicina agli USA, ha espresso forti preoccupazioni per la **violazione del diritto internazionale** e per l'impatto sulla stabilità regionale, cercando di ritagliarsi un **ruolo di mediatore prudente**.

La coesione dell'UE è stata ulteriormente testata durante il **Consiglio Europeo di marzo 2026**. Mentre 25 Stati membri hanno trovato un accordo fermo sul sostegno all'Ucraina e sulla condanna coordinata delle azioni destabilizzanti dell'Iran, **l'Ungheria**

Variabile Economica	Scenario di Conflitto Breve (4 sett.)	Scenario di Conflitto Prolungato (90+ gg)
Prezzo Petrolio Brent	\$85 - \$95 (media trimestrale)	\$115 - \$190 (picco).
Prezzo Gas TTF	€45 - €55 (media stagionale)	> €80 (rischio stagflazione).
Crescita PIL UE 2026	Riduzione di 0,2 punti percentuali	Riduzione di 0,5 - 1,0 punti; rischio recessione.
Inflazione Eurozona	+0,2 / +0,4% oltre la baseline	+1,0% o superiore; superamento target 2%.

Tab. 2

continua a pag. 3

continua da pag. 2

di Viktor Orbán e la Slovacchia di Robert Fico hanno utilizzato il diritto di veto per bloccare prestiti vitali a Kiev e per ammorbidire le conclusioni contro il regime di Teheran. Questo stallo ha dimostrato come le crisi esterne possano paralizzare i processi decisionali europei proprio quando la velocità di risposta sarebbe fondamentale.

Il Nesso Iran-Ucraina: Un Paradosso Strategico

L'analisi del Consiglio Europeo per le Relazioni Estere (ECFR) evidenzia un nesso pericoloso: il conflitto in Iran sottrae risorse militari (munizioni, intercettori missilistici) che erano destinate all'Ucraina. Inoltre, l'aumento dei prezzi del petrolio avvantaggia paradossalmente la Russia, rimpinguando le casse del Cremlino e rendendo l'Europa nuovamente dipendente dall'energia russa a causa dell'interruzione delle forniture dal Golfo. Questo scenario rafforza la posizione di Vladimir Putin, che vede il fronte transatlantico distratto e diviso su due teatri di guerra simultanei.

L'impatto della guerra si è riverberato anche all'interno dei confini europei attraverso l'aumento del rischio terroristico e la recrudescenza delle minacce cyber e ibride.

Le relazioni dell'intelligence italiana e delle agenzie europee presentate a marzo 2026 hanno lanciato l'allarme sulla possibilità che l'Iran attivi "cellule dormienti" sul suolo dell'Unione europea sia per colpire obiettivi israeliani ed ebraici sia infrastrutture critiche dei paesi coinvolti nel conflitto. È stato rilevato un aumento delle attività di Hamas e di network pro-Iran nella circolazione di armi in Europa, con appelli diffusi sul web a condurre attacchi contro ambasciate e

Tipologia di Minaccia	Descrizione	Obiettivi Principali in UE
Terrorismo Jihadista/Pro-Iran	Radicalizzazione via IA e social; attivazione di cellule dormienti	Ambasciate, sinagoghe, basi militari USA in Europa.
Cyberwarfare	Attacchi russi e iraniani a reti energetiche e logistiche	Reti ferroviarie, gestori elettrici, sistemi bancari.
Disinformazione	Campagne coordinate per polarizzare l'opinione pubblica	Elezioni nazionali, dibattito su aiuti all'Ucraina.
Sabotaggio Fisico	Uso di pacchi incendiari o manomissione di linee ferroviarie	Infrastrutture logistiche critiche (es. Giochi Milano-Cortina 2026).

Tab. 3

quartieri sensibili. Un dato particolarmente inquietante riguarda l'abbassamento dell'età dei soggetti coinvolti nei processi di radicalizzazione, con un numero crescente di minorenni che utilizzano l'intelligenza artificiale e chatbot potenziati per ricercare istruzioni sulla costruzione di ordigni esplosivi improvvisati (IED). Parallelamente al conflitto mediorientale, la Russia ha intensificato le sue operazioni ibride contro l'Europa nel 2026. L'intelligence ha segnalato una frequenza di attacchi a infrastrutture critiche quali ferrovie, reti elettriche, sistemi di voto etc. aumentata di cinque volte rispetto al 2023. Queste operazioni mirano a testare le vulnerabilità dei paesi NATO e a scoraggiare l'opinione pubblica dal sostenere lo sforzo bellico, cavalcando il malcontento sociale derivante dal rincaro della vita. (Tab. 3) La guerra ha colpito in modo selettivo ma profondo diversi settori dell'economia reale europea, modificando le abitudini di consumo e la percezione del rischio da parte dei cittadini. Le compagnie aeree europee

stanno affrontando perdite miliardarie a causa della necessità di deviare le rotte, dell'aumento del costo del carburante e della cancellazione di migliaia di voli verso il Medio Oriente e l'Asia. Il settore parla della "peggiore crisi dal Covid", con un impatto diretto sui profitti di operatori come Lufthansa, Air France-KLM e ITA Airways, che vedono i propri margini erosi da costi operativi fuori controllo. In Italia, mercati come Roma, Firenze e Milano stanno vivendo una "polarizzazione" della domanda. Se da un lato si assiste a una riduzione del turismo "high-spender" proveniente dagli Stati Uniti e dall'Asia, per la percezione dell'Italia come "troppo vicina" al conflitto, dall'altro si registra un afflusso di domanda sostitutiva europea che però è meno redditizia. Gli hotel di lusso che dipendono dai mercati a lungo raggio rischiano una perdita di valore sostanziale, aggravata dall'esplosione dei costi di riscaldamento e gestione energetica. L'Europa teme anche per la sicurezza alimentare a lungo termine. La guerra in Iran, combinata con l'instabilità russa, minaccia

la produzione di fertilizzanti, i cui prezzi sono strettamente legati a quelli del gas naturale. Una carenza di fertilizzanti potrebbe portare a raccolti più scarsi nel 2026 e 2027, innescando un nuovo ciclo di inflazione alimentare che colpirebbe le fasce più deboli della popolazione europea. Inoltre, un eventuale collasso dello Stato iraniano rappresenterebbe una sfida umanitaria senza precedenti per l'Unione Europea. L'Iran ha un territorio ed una popolazione che superano di gran lunga quelli di Siria o Libia e, trasformandosi in un "failed state", genererebbe flussi migratori massicci verso la Turchia prima e verso l'Europa meridionale poi. I leader europei stanno già discutendo piani di emergenza per evitare il ripetersi della crisi del 2015, ma la mancanza di una politica migratoria comune e la pressione dei partiti populisti interni rendono difficile una risposta coordinata. La Turchia, nel suo ruolo di "custode" della rotta balcanica, acquisisce un potere contrattuale enorme verso Bruxelles, potendo utilizzare la minaccia dei profughi iraniani per ottenere concessioni politiche o economiche.

L'attacco a Cipro ha dimostrato che la difesa europea non può più essere considerata un'ipotesi teorica. La necessità di proteggere le infrastrutture critiche e i cittadini da attacchi missilistici a lungo raggio ha riaperto il dibattito sul "riarmo dell'unione".

Un elemento paradossale della crisi del 2026 è il ruolo dell'Ucraina come fornitore di know-how militare per i paesi europei e del Golfo. Esperti ucraini sono stati dispiegati negli Emirati Arabi Uniti, in Qatar e in Arabia Saudita per aiutare a difendere le infrastrutture critiche dai droni



Il colosso dello Stretto di Hormuz-Licensed-image by Gemini (*)

continua a pag. 4

continua da pag. 3

Shahed di fabbricazione iraniana, utilizzando sistemi di disturbo e intercettazione a basso costo perfezionati sul campo di battaglia contro la Russia. Questo scambio evidenzia una nuova forma di cooperazione militare in cui l'Europa è sia beneficiaria che sostenitrice di tecnologie "war-proven".

Nonostante le critiche alla guerra, la totalità dei leader europei concorda sul fatto che **l'Iran non debba ottenere armi nucleari. Il Presidente del Consiglio italiano, Giorgia Meloni, ha ribadito che un Iran nucleare distruggerebbe il sistema di non-proliferazione e porrebbe l'Europa sotto una minaccia diretta.**

Tuttavia, l'uso della forza militare al di fuori del diritto internazionale è visto come un precedente pericoloso che potrebbe indebolire la credibilità dell'Occidente in altre crisi globali. Per comprendere la gravità della situazione si rende necessaria una **analisi Matematica dell'impatto sul PIL.**

È possibile ipotizzare l'impatto sulla crescita economica attraverso una funzione della variazione

$$\Delta GDP = \alpha(\Delta P_{oil}) + \beta(\Delta P_{gas}) + \gamma(\Delta I_{risk})$$

Dove:

- α , β sono le elasticità del PIL rispetto ai prezzi di petrolio e gas (valori storicamente negativi per i paesi importatori dell'UE).
- ΔI_{risk} rappresenta l'incremento del costo del capitale dovuto all'instabilità finanziaria.

Tab. 4

dei prezzi energetici e del premio al rischio geo-politico.

Se definiamo ΔGDP come la variazione del Prodotto Interno Lordo, questa può essere espressa semplificata come indicato nella seguente tabella. (Tab. 4).

Nello scenario attuale riferito a marzo 2026, con un aumento sostenuto del petrolio del 30% e del gas del 50%, i modelli indicano una contrazione potenziale della crescita dell'Eurozona tra lo 0,5% e lo 0,8% per l'anno fiscale in corso, portando alcuni paesi, tra cui l'Italia e la Germania, pericolosamente vicini alla crescita zero o alla recessione tecnica. Concludendo, la guerra in Iran del 2026 rappresenta per l'Unione Euro-

pea un momento di verità e coraggio. L'economia del continente è stata scossa da un aumento dei costi energetici che minaccia la competitività industriale e il benessere delle famiglie. Politicamente, l'Unione si trova divisa tra chi vede nell'allineamento con gli Stati Uniti l'unica via per garantire la sicurezza e chi, invece, teme che questa sudditanza strategica porti a un coinvolgimento in conflitti infiniti e dannosi per gli interessi europei.

La lezione fondamentale di questa crisi è che la sicurezza dell'Europa è indissolubilmente legata alla stabilità del Medio Oriente e alla risoluzione del conflitto in Ucraina. La gestione delle minacce ibride russe, il monitoraggio

delle cellule terroristiche interne e la protezione delle rotte commerciali vitali richiedono un livello di integrazione politica e militare che, purtroppo, l'Unione europea non ha ancora pienamente raggiunto.

Il futuro dell'Unione, pertanto, dipenderà dalla capacità dei suoi leader di superare i veti interni, come quelli di Orbán e Fico, e di investire in una reale autonomia energetica e militare. Solo attraverso una riduzione della dipendenza dai combustibili fossili e lo sviluppo di una capacità di difesa comune, l'Europa potrà sperare di navigare con successo in un ordine internazionale sempre più caratterizzato dalla politica di potenza e dal conflitto aperto. (*)

SLAPP, la scadenza europea e il nodo italiano: a Bruxelles il confronto entra nel merito

di Pierangelo Panozzo

“Mancando meno di cinquanta giorni al recepimento della Direttiva (UE) 2024/1069, questo articolo ricostruisce il confronto svoltosi al Parlamento europeo sulla base degli interventi pubblici e del quadro normativo disponibile. Non si tratta di un reportage in presa diretta, ma di una lettura analitica dei contenuti emersi nel dibattito.

Mancano meno di cinquanta giorni al 7 maggio 2026, termine fissato per il recepimento della Direttiva (UE) 2024/1069, e il rischio che una parte significativa delle cosiddette “cause bavaglio” resti fuori dal perimetro di tutela è tutt'altro che teorico. In questo contesto si è svolto, il 19 marzo, presso il Parlamento europeo, il forum dedicato al contrasto delle SLAPP (Strategic Lawsuits Against Public Participation, ovvero azioni legali intentate per scoraggiare o punire la partecipazione al dibattito pubblico), promosso dall'Ordine dei Giornalisti del Lazio e dall'associazione PIUE.

Il punto di partenza è noto ma ancora sottovalutato nelle sue implicazioni sistemiche: le SLAPP non mirano tanto a vincere nel merito quanto

a logorare — economicamente e psicologicamente — chi esercita il diritto di informare. I numeri europei (oltre 570 casi in cinque anni) e quelli italiani, con una quota elevatissima di archiviazioni, indicano una distorsione strutturale dello strumento giudiziario.

La Direttiva europea nasce per intervenire su questo squilibrio, introducendo meccanismi di rigetto anticipato delle cause manifestamente infondate e strumenti di protezione per giornalisti, editori e difensori dei diritti. Ma il suo impatto reale dipenderà dal modo in cui gli Stati membri — e in particolare l'Italia — sceglieranno di recepirlo.

Il contributo di De Meo: apertura istituzionale e passaggio di testimone

Ad aprire i lavori è stato l'On. Salvatore De Meo, con un intervento introduttivo che ha fissato le coordinate politiche del confronto prima di congedarsi per altri impegni parlamentari. Nel breve spazio del suo intervento, De Meo ha sottolineato che la libertà di stampa non può essere trattata come materia settoriale, ma come componente strutturale dell'ordinamento europeo,

strettamente connessa al funzionamento delle istituzioni democratiche. Ha richiamato la necessità di un recepimento serio e coerente della direttiva negli Stati membri, senza automatismi che alterino le garanzie processuali, lasciando poi il forum al dibattito dei presenti.

Lucia Annunziata e il filo lungo del dibattito

Il peso del confronto si è concentrato, nella sua parte più sostanziale, attorno alla presenza prolungata di Lucia Annunziata, rimasta attiva per oltre due ore in un'interlocuzione che ha spaziato dalla dimensione professionale a quella politico-istituzionale. La sua esperienza — che intreccia un lungo percorso giornalistico con una presenza diretta nelle dinamiche della politica estera e della governance mediatica — ha offerto al forum un punto di riferimento non meramente testimoniale, ma analitico.

Annunziata ha affrontato il tema delle SLAPP come questione sistemica, non riducibile alla casistica individuale: il problema, nel suo ragionamento, non è solo quello del giornalista bersagliato da una causa temeraria, ma quello di un ecosiste-

ma informativo che si autocensura preventivamente, modificando la propria soglia di rischio in funzione della minaccia legale. Questo effetto di silenziamento strutturale, che agisce a monte della pubblicazione, rappresenta forse il danno più difficile da misurare e il più urgente da affrontare.

Un confronto trasversale tra politica, tecnica e professione

Accanto ai protagonisti principali, il forum ha riunito posizioni diverse ma complementari. Sul piano istituzionale e tecnico, Alain Pilette (DG Giustizia del Consiglio UE) ha illustrato l'impianto della Direttiva 2024/1069 e i suoi meccanismi di tutela processuale.

Un apporto specifico è venuto da Valerio Valla, CEO di Studio Valla, che ha affrontato la dimensione spesso trascurata del legame tra libertà di stampa e processi di allargamento dell'Unione Europea. Nel suo ragionamento, la tutela del giornalismo non rappresenta soltanto una garanzia interna agli ordinamenti democratici consolidati, ma costituisce un criterio sostanziale nei percorsi di adesione: un Paese candida-

continua a pag. 5

continua da pag. 4

to che non offre protezione effettiva all'informazione indipendente pone un problema non soltanto di diritti civili, ma di compatibilità strutturale con i valori fondativi dell'UE.

Il contributo ha ampliato il perimetro del dibattito, spostando l'analisi dalle SLAPP come fenomeno interno verso la loro rilevanza geopolitica nel processo di integrazione europea.

I contributi dei corrispondenti da Bruxelles, Claudio Tito e Michele Esposito, hanno riportato il tema su un piano operativo, evidenziando come le SLAPP incidano concretamente sull'attività quotidiana delle redazioni e sul margine di rischio professionale.

Il quadro è stato completato dagli interventi di Guido D'Ubaldo, Carlo Felice Corsetti e G. Marco Trombetta, tra deontologia professionale e stato del recepimento normativo italiano, e da quello di Azelio Fulmini sull'applicazione dell'European Media Freedom Act.

Tra Direttiva anti-SLAPP ed EMFA: il



Confronto sulla SLAPP, foto P.Panazzo (#)

rischio di una tutela incompleta

Il dibattito ha messo in evidenza una criticità centrale: la Direttiva 2024/1069 interviene soprattutto sulle controversie civili con elementi transfrontalieri, mentre la maggior parte dei casi SLAPP resta confinata a livello nazionale. Da qui la richiesta, avanzata da più parti, di un recepimento che vada oltre il minimo europeo. Parallelamente, l'EMFA — già in vigore dall'agosto 2025 — rappresenta un quadro normativo più ampio sulla libertà e il pluralismo

dei media, ma la sua applicazione appare ancora disomogenea tra gli Stati membri.

Il rischio, emerso con chiarezza nel confronto, è quello di una protezione formalmente avanzata ma sostanzialmente parziale.

Una finestra politica aperta — ma non ancora risolta. Il forum di Bruxelles restituisce l'immagine di un'Unione Europea consapevole della necessità di intervenire, ma ancora alle prese con il passaggio più delicato: tradurre principi condivisi in

strumenti effettivamente operativi. La scadenza del 7 maggio rappresenta, in questo senso, non solo un termine giuridico, ma un test politico concreto.

Oggi la domanda non è più se le SLAPP rappresentino una minaccia, ma quante di queste azioni — nella loro forma nazionale, ordinaria — continueranno a sfuggire al perimetro della nuova direttiva.

Perché è su quel margine, più che sui principi, che si misurerà l'efficacia reale della risposta europea. (*)

L'Europa che si rifà

di Pierangelo Panazzo

Bruxelles, marzo 2026. Chi volesse fotografare lo stato dell'Unione europea in questo preciso momento storico non avrebbe bisogno di anni di archivio né di lunghe retrospettive: basterebbe osservare ciò che è accaduto nell'arco di una sola settimana a Strasburgo e nelle cancellerie del continente. Quattro decisioni, quattro dossier distinti per materia e per geografia, un unico filo conduttore: un'Europa che smette di essere solo uno spazio normativo e comincia a rivendicare una soggettività politica propria.

Il 26 marzo il Parlamento europeo ha approvato la prima direttiva anticorruzione della storia dell'Unione. Il testo, passato con 581 voti favorevoli e soli 21 contrari, prevede tra l'altro un rafforzamento della cooperazione tra autorità nazionali e organismi dell'Unione, tra cui l'O-laf, la Procura europea, Europol ed Eurojust. L'effetto immediato è dirompente sul piano italiano: il ddl Nordio del 2024, che aveva cancellato il reato di abuso d'ufficio, si trova ora svuotato da una norma sovranazionale. Come ha avvertito la relatrice Raquel Garcia Hermida, l'Italia dovrà obbligatoriamente reintrodurlo, in almeno due gravi fattispecie.

È la sovranità del diritto europeo nel suo senso più concreto: non

un'aspirazione, ma un vincolo operativo.

Nella stessa seduta, il Parlamento ha approvato il controverso regolamento rimpatri, consolidando la maggioranza tra il Partito Popolare Europeo e le forze dell'estrema destra. Il testo consente la detenzione dei migranti irregolari fino a ventiquattro mesi e apre alla creazione di hub di rimpatrio in paesi terzi. Due voti apparentemente contraddittori — uno a tutela della legalità, l'altro ai limiti di essa — che in realtà fotografano con precisione chirurgica l'asse politico del nuovo Parlamento europeo: garantista nelle istituzioni, restrittivo alle

frontiere. Una geometria inedita, non priva di tensioni interne.

Sul fronte geopolitico, l'Unione europea e l'Australia hanno formalizzato un partenariato per la sicurezza e la difesa, che si innesta su una solida base di cooperazione politica, commerciale ed economica avviata con l'accordo quadro del 2017. È un segnale strategico che punta all'Indo-Pacifico nel momento in cui Washington appare sempre meno prevedibile come garante dell'ordine liberale. A chiudere il quadro, il piano SAFE — Security Action for Europe — prosegue la sua traiettoria. Con la seconda ondata di finanziamenti, la Commissione ha completato la valutazione dei piani nazionali di difesa di ulteriori otto Stati membri, consentendo loro di accedere a prestiti a

lungo termine e a basso costo per aumentare la prontezza militare. Il quadro complessivo del piano Re-Arm Europe/Readiness 2030 punta a mobilitare fino a 800 miliardi di euro tra risorse nazionali e fondi europei entro la fine del decennio. Anticorruzione, migrazione, Indo-Pacifico, difesa.

Quattro capitoli di una stessa storia. L'Europa non è più soltanto il mercato unico che ha fatto grande il dopoguerra né la burocrazia normativa di Bruxelles derisa dai populismi. È qualcosa che ancora non ha un nome preciso ma che si sta costruendo sotto i nostri occhi, con la fretta imposta dalla storia e la lentezza consustanziale alle democrazie. Osservarlo da vicino, questa settimana, ha significato assistere a una mutazione in corso. (*)

Telpress
il tuo sguardo
vigile sui fatti

per decidere
bene e subito

Telpress
informazione, innovazione, progresso

Servizi di rassegna e monitoraggio

Soluzioni ideali per ricevere le notizie importanti per te, per la tua azienda, per la tua attività

Per informazioni commerciali contattare

e-mail : sales@telpress.it
Sito Internet : www.telpress.it

Telpress è certificata ISO 9001:2015

Telpress

- rassegna dalla stampa quotidiana nazionale, locale e internazionale
- monitoraggio dei new media e social media (blog, Twitter, Facebook etc)
- monitoraggio dei canali Radio e TV segnalazione immediata dei passaggi
- analisi quali-quantitative e comparative pressione mediatica, key-fact, andamenti e indici di riferimento, EAV ed EAV corretto
- scenari a tema e sintesi dei fatti del giorno
- supporto al Crisis Management e alla Business Continuity
- impianti di ricezione e di distribuzione dei notiziari delle agenzie di stampa e dei servizi di rassegna.

... e per leggere con semplicità giornali e documenti aziendali NewsStand

l'edicola elettronica che in più gestisce anche i tuoi documenti

Telpress: l'informazione è progresso

LA NOTA GIURIDICA

Servizi turistici “a pacchetto” e risarcimento



Lavori in un albergo-Licensed-image by Gemini (*)

di Paolo Luigi Rebecchi
Pres. Sez. Corte dei Conti

La Corte di giustizia dell'Unione europea con sentenza del 23 ottobre 2025 (causa C-469/24-*Tuleka*) si è occupata delle conseguenze risarcitorie derivanti dalla non conformità dei servizi turistici forniti ed acquistati “a pacchetto”.

La domanda di pronuncia pregiudiziale era stata proposta dal Tribunale circondariale di Rzeszów in Polonia ed ha riguardato l'interpretazione dell'articolo 1, dell'articolo 3, punto 12, dell'articolo 4 e dell'articolo 14, paragrafi da 1 a 3, della direttiva (UE) 2015/2302 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2015, relativa ai pacchetti turistici e ai servizi turistici collegati, che modifica il regolamento (CE) n. 2006/2004 e la direttiva 2011/83/UE del Parlamento europeo e del Consiglio e che abroga la direttiva 90/314/CEE del Consiglio (GU 2015, L 326, pag. 1) ed era sta-

ta presentata nell'ambito di una controversia tra, da un lato, due viaggiatori, B.F. e B.F. e, dall'altro, un organizzatore di viaggi, Z. sp. z. o.o., relativamente a una domanda di rimborso e di risarcimento presentata da tali viaggiatori in relazione a un pacchetto turistico che non si era svolto come concordato.

I ricorrenti avevano stipulato con la convenuta società turistica, al prezzo di 8.696 zloty polacchi (circa euro 2.048), un contratto relativo a un viaggio e a un soggiorno «tutto compreso» in un hotel a cinque stelle in Albania per il periodo tra il 1° settembre e l'8 settembre 2023.

Il primo giorno di tale soggiorno, i ricorrenti erano stati svegliati dal rumore dei lavori di demolizione delle due piscine di tale hotel. Tali lavori erano durati dal primo fino al quarto giorno di detto soggiorno, dalle ore 7.30 alle ore 19.30. Essi erano stati ordinati dalle autorità albanesi ed erano stati effettuati alla presenza di

vari media e della polizia. Al termine di detti lavori, tali piscine, la passeggiata lungomare, la banchina pavimentata con accesso al mare e l'infrastruttura del lungomare erano demolite. Durante lo stesso soggiorno, i ricorrenti avevano dovuto attendere a lungo in coda per ottenere i pasti ed erano stati costretti a presentarsi all'inizio della fascia oraria indicata, poiché veniva servito solo un numero ridotto di pasti.

Inoltre, il servizio di ristoro previsto alle ore 17.00 era stato annullato. Inoltre, nel corso degli ultimi tre giorni del soggiorno erano stati avviati lavori per l'aggiunta di un quinto piano all'hotel in questione. I materiali da costruzione necessari per tali lavori erano stati trasportati negli ascensori utilizzati dai clienti di tale hotel. A seguito di tale soggiorno, i ricorrenti avevano chiesto alla convenuta nel procedimento principale il pagamento di un risarcimento di importo pari zloty 22.696 (circa euro 5.346),

corrispondente a una somma di zloty 8.696 (circa euro 2.048), a titolo di risarcimento del danno materiale da essi subito a causa dell'inadempimento colposo del contratto di pacchetto turistico in questione imputabile alla convenuta nel procedimento principale, e a una somma di zloty 14.000 (circa euro 3.298), a titolo di risarcimento del danno morale da essi subito.

La convenuta nel procedimento principale si era opposta a tale pagamento. Aveva affermato che, poiché i lavori di demolizione di cui trattasi erano la conseguenza di una decisione delle autorità albanesi alla quale aveva dovuto sottostare, essa era stata posta in circostanze inevitabili e straordinarie che la esoneravano dall'obbligo di risarcire i ricorrenti.

Aveva inoltre affermato di aver proposto a questi ultimi un buono vacanze del valore di zloty 750 (circa euro 165) a titolo di risarcimento per i difetti di conformità

dovuti a tali lavori di demolizione.

Investito di tale controversia, il giudice del rinvio aveva sollevato diverse questioni pregiudiziali interrogandosi sulla compatibilità dell'articolo 50, paragrafo 3, punto 2, della legge relativa ai servizi turistici con la direttiva 2015/2302 nella parte in cui tale disposizione prevede che al viaggiatore non è riconosciuto l'indennizzo per il difetto di conformità se l'organizzatore di viaggi dimostra che la colpa per il difetto di conformità in questione è ascrivibile a un terzo estraneo alla fornitura dei servizi turistici inclusi nel contratto di pacchetto turistico e che tale difetto di conformità è imprevedibile o inevitabile.

In secondo luogo, tenuto conto del fatto che la convenuta nel procedimento principale aveva fornito solo molto parzialmente i servizi previsti dal contratto di pacchetto turistico in questione, detto giudice si chiedeva se, in forza dell'articolo 14, paragrafo 1, della direttiva 2015/2302, potesse essere accolta la domanda di tali ricorrenti volta ad ottenere il rimborso integrale del prezzo che essi avevano pagato alla convenuta nel procedimento principale per il loro pacchetto turistico.

È stato inoltre richiesto se la no-

zione di atti della pubblica autorità, tra cui la decisione di demolizione di un hotel adottata da un rappresentante del governo, non rientrano nella nozione di circostanze "inevitabili e straordinarie".

La sentenza ha richiamato il quadro giuridico costituito dal diritto dell'Unione (considerando 3 e 31 della direttiva 2015/2302, articoli 1, 3, 4, 13, 14, 25 e 50 della stessa direttiva).

Premessa la considerazione che i termini utilizzati nella direttiva e in particolare se la come debba essere interpretata la nozione di "imputabile a" la sentenza osserva che occorre procedere ad un'interpretazione autonoma della stessa tendo conto del significato abituale nel linguaggio corrente, del contesto in cui esse è utilizzata e dell'obiettivo perseguito da detta direttiva (sent. dell'8 giugno 2023, UFC - *Que choisir* e CLCV, C407/21, e del 30 aprile 2025, *Galte*, C63/24). I termini «imputabile a» una persona significano che un fatto è il risultato del comportamento di tale persona, senza necessariamente implicare che tale comportamento costituisca la violazione, commessa intenzionalmente o per negligenza, di un obbligo imposto a detta persona o dal diritto nazionale applicabile o da una clausola contrattuale.

Pertanto, indubbiamente i termini «imputabile a un terzo» di cui all'articolo 14, paragrafo 3, lettera b), della direttiva 2015/2302 comprendono l'ipotesi in cui il difetto di conformità dei servizi turistici risulti per «colpa» del terzo. Essi hanno, tuttavia, un significato più ampio e comprendono anche l'ipotesi in cui tale difetto di conformità tragga origine da un comportamento di detto "terzo" che non è costitutivo di «colpa».

Premesse queste considerazioni, ha ancora osservato che gli articoli 13 e 14 della direttiva 2015/2302, che fanno parte del capo IV di quest'ultima, intitolato «Esecuzione del pacchetto», istituiscono un regime di responsabilità contrattuale armonizzato degli organizzatori di viaggi caratterizzato da una responsabilità oggettiva di tali organizzatori e da una definizione limitativa delle fattispecie in cui questi ultimi possono esimersi da tale responsabilità [sent. del 12 gennaio 2023, *FTI Touristik* (Pacchetto turistico per le isole Canarie C396/21)].

In tal modo, nella specifica vicenda è stato ritenuto che, in base alla disciplina europea di cui alla direttiva 2015/2302, se un viaggiatore ha usufruito di una parte dei servizi forniti da un organizzatore di viaggi, l'adeguata

riduzione di prezzo alla quale tale viaggiatore ha diritto in caso di difetto di conformità di tali servizi può corrispondere a un rimborso integrale del prezzo del pacchetto turistico di cui trattasi, qualora tale difetto di conformità sia di gravità tale, tenuto conto del suo oggetto, da rendere il pacchetto turistico oggettivamente privo di interesse per detto viaggiatore. Il diritto a un'adeguata riduzione di prezzo per il periodo durante il quale vi sia stato difetto di conformità e il diritto al risarcimento per qualunque danno subito in conseguenza di un difetto di conformità hanno lo scopo di ristabilire l'equilibrio contrattuale tra gli organizzatori di viaggi e i viaggiatori e non di sanzionare tali organizzatori.

Infine le situazioni risultanti dall'adozione di atti di esercizio del potere pubblico, quali la demolizione di un'infrastruttura turistica in esecuzione di una decisione di un'autorità pubblica, non rientrano nella nozione di «circostanze inevitabili e straordinarie», ai sensi di tale disposizione, qualora tali atti siano stati adottati a seguito di un procedimento che ha consentito agli interessati, quali l'organizzatore di viaggi di cui trattasi o i suoi eventuali fornitori di servizi turistici, di averne conoscenza in tempo utile prima della loro esecuzione. (*)



NEWS DALL'EUROPA

a cura di Carlo Felice Corsetti

LE ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI

Il Parlamento europeo ha adottato raccomandazioni per la protezione del diritto d'autore e del settore creativo dall'uso dell'intelligenza artificiale (IA)

Gli eurodeputati hanno varato - con 460 voti a favore, 71 contrari e 88 astenuti - una serie di raccomandazioni per tutelare le opere coperte da copyright dall'uso dell'intelligenza artificiale (IA). Il testo approvato richiede che l'utilizzazione di opere tutelate da diritto d'autore da parte dell'intelligenza artificiale sia ricompensato e avvenga in modo trasparente. Si prevede altresì l'applicazione della normativa europea sul diritto d'autore a tutti i sistemi di intelligenza artificiale generativa (genAI) attivi nell'UE, prescindendo dal luogo di addestramento.

Alla Commissione si chiede di garantire anche un compenso per l'utilizzazione passata dei contenuti, escludendo pagamenti forfettari per l'addestramento dei sistemi di genAI. L'equa remunerazione, da parte della genAI, dell'uso di materiale protetto da copyright serve a tutelare il settore creativo dell'UE, dal quale deriva il 6,9% del prodotto interno lordo dell'Unione.

Nell'utilizzo di contenuti protetti è pretesa massima chiarezza dai deputati, che chiedono ai fornitori e utilizzatori di sistemi di IA per fini professionali di consegnare l'elenco di tutte le opere protette da diritto d'autore usate per l'addestramento dell'IA e propongono la creazione di registri della raccolta dei dati.

La mancanza di tali informazioni potrebbe configurare violazione del diritto d'autore, con riflessi legali per i fornitori/deployer di IA, che potrebbero essere chiamati a sostenerne tutti i costi e le spese connesse.

Vogliono inoltre garantire che i titolari dei diritti possano escludere le proprie opere dall'addestramento dell'IA. Propongono che l'Ufficio dell'Unione europea per la proprietà intellettuale gestisca a tal fine un elenco di esclusione.

Un particolare invito viene posto dai deputati alla Commissione per la tutela del settore della stampa e dei media dai sistemi di IA, che abitualmente ne utilizza i contenuti.

Le rispettive testate giornalistiche dovrebbero riceverne il giusto guadagno, ma dovrebbero poter avere anche la possibilità di non consentire l'utilizzazione dei loro contenuti per la preparazione dei

sistemi di IA.

I deputati affrontano anche la necessità che la gestione dei contenuti giornalistici sia tenuta ad assicurare il pluralismo dei media e la diversità dell'informazione, impedendo le auto-preferenze dei gatekeeper per i propri servizi di IA. I contenuti interamente generati



Diffusione periodico Più Europei a Bruxelles, foto C.Carducci (#)

dall'IA, per i deputati, non dovrebbero fruire della protezione del diritto d'autore. Si sottolinea altresì la necessità della protezione delle persone dalla diffusione di contenuti manipolati o generati dall'IA e dell'obbligo di intervento nel senso da parte dei fornitori di servizi digitali. Gli europarlamentari, in sintesi, hanno introdotto la possibilità di impedire l'uso di contenuti protetti nell'addestramento dell'IA, protetto il settore della stampa per assicurare pluralismo e diversità dell'informazione; introdotto nuove regole di licenza per affrontare possibili violazioni del diritto d'autore e previsto che i contenuti generati interamente dall'IA non debbano essere protetti dal diritto d'autore.

Il relatore Axel Voss (PPE, Germania), dopo il voto, ha dichiarato: "Abbiamo bisogno di regole chiare sull'uso dei contenuti protetti da diritto d'autore per l'addestramento dell'IA.

La certezza giuridica permetterebbe agli sviluppatori di IA di sapere quali contenuti possono essere utilizzati e come ottenere le licenze. Allo stesso tempo, i titolari dei diritti sarebbero protetti dall'uso non autorizzato dei loro contenuti e riceverebbero una remunerazione. Se vogliamo promuovere e sviluppare l'IA in Europa proteggendo allo stesso tempo i nostri creatori,

queste disposizioni sono assolutamente indispensabili."

La Presidente del Parlamento europeo, Roberta Metsola, ha comunicato i nomi dei primi insigniti del nuovo "Ordine europeo al Merito"

L'onorificenza è assegnata a persone che, con la loro attività, hanno

darnosc ed ex Presidente della Repubblica di Polonia;

• **Volodymyr Zelensky**, Presidente dell'Ucraina.

Sono stati nominati **Membri onorevoli dell'Ordine europeo al Merito**:

• **Valdas Adamkus**, ex Presidente della Lituania;

• **Jerzy Buzek**, ex Primo ministro della Polonia ed ex Presidente del Parlamento europeo;

• **Aníbal Cavaco Silva**, ex Presidente ed ex Primo ministro del Portogallo;

• **Sauli Niinistö**, ex Presidente della Finlandia ed ex Presidente del Parlamento finlandese;

• **Pietro Parolin**, cardinale e Segretario di Stato della Santa Sede;

• **Mary Robinson**, ex Presidente dell'Irlanda ed ex Alto Commissario delle Nazioni Unite per i diritti umani;

• **Maia Sandu**, Presidente della Repubblica di Moldova;

• **Javier Solana y de Madariaga**, ex Alto rappresentante dell'UE per la politica estera e di sicurezza comune;

• **Wolfgang Schäussel**, ex Cancelliere federale dell'Austria;

• **Jean-Claude Trichet**, ex Presidente della Banca centrale europea;

Sono stati nominati **Membri dell'Ordine europeo al Merito**:

• **José Andrés**, chef e fondatore della ONG "World Central Kitchen";

• **Giannis Antetokounmpo**, cestista;

• **Marc Gjidara**, avvocato e studioso;

• **Sandra Lejniece**, medico, scienziata e leader accademica;

• **Oleksandra Matviichuk**, avvocatessa per i diritti umani;

• **Viviane Reding**, ex Vicepresidente della Commissione europea, ex membro della Camera dei deputati del Lussemburgo ed ex deputata al Parlamento europeo;

• **Bono**, assieme a **The Edge**, **Adam Clayton** e **Larry Mullen Jr.**, collettivamente noti come **U2**.

L'Ufficio di presidenza del Parlamento europeo ha deciso l'istituzione dell'Ordine al Merito lo scorso anno, in occasione del 75° anniversario della Dichiarazione Schuman.

Le onorificenze saranno conferite durante una cerimonia ufficiale che si terrà durante la sessione plenaria del 18-21 maggio a Strasburgo.

(Fonte: <https://european-union.europa.eu>)

contribuito in modo significativo all'integrazione europea o alla promozione e difesa dei valori sanciti nei Trattati.

"L'Europa è sempre stata costruita dalle persone. Colmando divisioni, abbattendo barriere, rovesciando dittature e superando crisi per un futuro migliore per il nostro continente. Questo impegno europeo merita di essere celebrato. Con l'Ordine europeo al Merito onoriamo coloro che non si sono limitati a credere nell'Europa, ma hanno contribuito a costruirla", ha dichiarato la Presidente Metsola durante l'annuncio.

La decisione è stata presa dal Comitato di selezione dell'Ordine, composto dalla Presidente Metsola, dalle Vicepresidenti del Parlamento europeo Sophie Wilmès ed Ewa Kopacz, e da Michel Barnier, José Manuel Barroso, Josep Borrell ed Enrico Letta.

Le proposte di nomina possono essere presentate da: Presidenti delle istituzioni dell'UE (Parlamento, Consiglio e Commissione); capi di Stato o di governo degli Stati membri che fanno parte del Consiglio europeo; presidenti dei parlamenti nazionali degli Stati membri.

Sono stati nominati **Membri insigniti dell'Ordine europeo al Merito**:

• **Angela Merkel**, ex Cancelliera federale della Germania;

• **Lech Wałęsa**, ex leader di Soli-

Helsinki svela i suoi segreti per una vita quotidiana serena



Il sindaco di Helsinki, Daniel Sazonov, foto di Helsinki City (#)

di Gianfranco Nitti
Associazione della Stampa Estera
in Italia ASEI
Corrispondente dalla Finlandia –
ASEI

Nonostante la sempre pesante vicinanza dell'orso russo, la Finlandia si è confermata ancora una volta il Paese più felice del mondo nell'ultimo **World Happiness Report (WHR)**, mantenendo la vetta per il nono anno consecutivo con un punteggio medio di 7,764 (su 10) assegnato ai finlandesi per valutare la propria vita. Nella capitale Helsinki, la felicità non si riflette solo nelle classifiche internazionali, ma anche nella vita quotidiana, dagli stili di vita attivi alle politiche a sostegno del benessere e dell'apprendimento. Il rapporto annuale WHR, realizzato dal **Wellbeing Research Centre** dell'Università di Oxford in collaborazione con Gallup, la Rete delle Nazioni Unite per le Soluzioni di Sviluppo Sostenibile e il comitato editoriale del WHR, valuta la soddisfazione di vita delle persone in quasi 150 paesi. Quest'anno, il World Happiness Report si è concentrato in particolare sul dibattito in corso sull'utilizzo dei social media, soprattutto tra bambini e giovani, e ha riunito una serie di ricercatori

esperti per contribuire a comprendere meglio le conseguenze dell'uso dei social media sul benessere nelle diverse fasce d'età e culture. Il nostro Paese ha guadagnato due posizioni rispetto all'anno precedente, quando occupava il 40° posto. Nonostante il leggero progresso, l'Italia rimane ancora distante dalla "prime 20" delle nazioni più felici.

Promuovere il benessere dei giovani nell'era digitale

La Finlandia e Helsinki hanno adottato misure concrete per sostenere sane abitudini digitali tra bambini e ragazzi. Dall'agosto 2025, l'uso di telefoni e altri dispositivi mobili è vietato durante l'orario scolastico nelle scuole di Helsinki, incoraggiando gli studenti a concentrarsi sull'apprendimento, sull'interazione diretta e sull'attività fisica. Al

contempo, l'alfabetizzazione mediatica è parte integrante del sistema educativo finlandese; gli studenti imparano ad analizzare criticamente le informazioni, a comprendere le piattaforme digitali e a navigare sui social media in modo responsabile. Queste competenze aiutano i giovani a sviluppare un rapporto sano con la tecnologia e a rafforzare la resilienza nell'ambiente informativo digitale. "Alla base della felicità a Helsinki c'è la nostra determinazione a rendere la vita quotidiana piacevole per tutti. Un'istruzione di qualità gioca un ruolo fondamentale in questo. I nostri insegnanti sono altamente qualificati e, come città, ci impegniamo a fornire ai nostri studenti ambienti che favoriscano l'apprendimento, la concentrazione e il benessere. Quando le famiglie sanno che i loro figli riceveranno un'istruzione di alta qualità, questo crea sicurezza e felicità", afferma Daniel Sazonov, sindaco della capitale.

I servizi di tutti i giorni a portata di mano

Per Helsinki, il continuo successo della Finlandia nel Rapporto Mondiale sulla Felicità deriva da

una politica urbana di investimenti a lungo termine nell'istruzione, nell'uguaglianza, nei servizi pubblici e in un ambiente urbano ben progettato. Aggiunge Sazonov che "la felicità non nasce per caso. Si costruisce attraverso la fiducia, una buona istruzione, comunità solide e un ambiente in cui le persone possano vivere una vita equilibrata. Per Helsinki, si tratta di garantire che la vita quotidiana dei nostri cittadini scorra senza intoppi, che i quartieri siano sicuri, le scuole di qualità e i servizi essenziali siano disponibili e facilmente raggiungibili". Per molti abitanti di Helsinki, uno stile di vita attivo fa parte integrante della quotidianità. I residenti della città si muovono durante tutto l'anno: vanno al lavoro in bicicletta, corrono sul lungomare, sciano in inverno o nuotano nel Mar Baltico in ogni stagione. Gli abitanti di Helsinki si muovono più della media finlandese. La città ha sottolineato l'importanza di sostenere uno stile di vita attivo anche nella nuova strategia urbana. La pianificazione urbanistica di Helsinki favorisce questa cultura del movimento. La città offre centinaia di chilometri di piste ciclabili, vasti parchi e foreste, impianti sportivi pubblici e accesso diretto al mare. La natura è sempre a portata di mano: oltre il 40% del territorio urbano è costituito da spazi verdi e la maggior parte dei residenti vive a breve distanza da aree ricreative all'aperto o dal litorale. L'attività fisica regolare e il contatto con la natura sono ampiamente riconosciuti come fattori importanti per il benessere e la soddisfazione di vita. "Per molti dei nostri concittadini, compreso, la vicinanza alla natura gioca un ruolo fondamentale nel

benessere e nella felicità. Poter uscire e raggiungere in pochi minuti il mare, un parco o un bosco per una passeggiata serale è qualcosa di speciale. E quando si tratta di trovare un equilibrio e di prendersi una pausa in una quotidianità sempre più digitalizzata, una cosa che non posso che consigliare caldamente è la sauna. Non solo è rigenerante e rilassante, ma è anche uno spazio senza cellulare", conclude Sazonov. Mentre la capitale finlandese continua a crescere, prosegue nel rafforzare le basi che sostengono la qualità della vita dei residenti, fungendo al contempo da modello per uno sviluppo urbano sostenibile e incentrato sulle persone. da parte sua, il Presidente Stubb ha commentato: "spesso mi viene chiesto perché otteniamo buoni risultati in queste classifiche. Non credo ci sia una pozione magica, ma sicuramente aiuta avere una società che si impegna per la libertà, l'uguaglianza e la giustizia. Alla base di tutto c'è una società sociale aperta, un solido sistema educativo, un senso di sicurezza e un forte legame con la natura. Non esiste una società perfettamente felice, ma fornire alcuni elementi fondamentali che ci diano la possibilità di vivere una vita significativa, di aiutare gli altri, ci spingerà nella giusta direzione durante il cammino della vita".

Naturalmente, occorre sempre prendere con le pinze queste classifiche, nessuno è perfetto o totalmente felice, il che è più vero in questa epoca di conflitti e violenze che attraversano tutto il nostro mondo. Se esistessero isole indenni e felici vi si riverserebbe tutta la popolazione del globo... (*)



Foto di Akifoto (#)

Il Nuovo Paradigma Industriale Europeo: Analisi del “Made in EU” e dell’Industrial Accelerator Act



L'Industrial Accelerator Act-Licensed-image by Gemini (*)

di Valerio Valla
 Ceo Studio Valla European
 Consulting

L'approvazione dell'Industrial Accelerator Act (IAA), formalizzata dalla Commissione Europea il 4 marzo 2026, rappresenta uno spartiacque storico nella dottrina economica e commerciale dell'Unione Europea. Per decenni, l'Europa ha operato come un bastione del libero mercato, fondando la propria prosperità su catene di approvvigionamento globalizzate, importazioni di energia a basso costo e un approccio neutrale rispetto all'origine geografica delle tecnologie impiegate nel proprio mercato interno. Tuttavia, la profonda mutazione del panorama geopolitico globale ha reso questo modello obsoleto e pericolosamente vulnerabile. La nuova legislazione prende atto di una realtà in cui gli strumenti economici vengono sistematicamente "armatizzati" (weaponised) dalle potenze straniere per perseguire obiettivi strategici, minacciando la sicurezza, la resilienza e l'autonomia dell'Unione.

Il fondamento teorico e analitico di questo cambio di paradigma è rintracciabile nel Rapporto sul futuro della competitività europea redatto da Mario Draghi nel 2024. Il documento ha certificato con estrema chiarezza come l'Unione Europea stia accumulando un grave ritardo tecnologico e industriale rispetto a Stati Uniti e Cina. L'analisi di Draghi

ha evidenziato come i costi energetici strutturalmente più elevati (con prezzi del gas e dell'elettricità da tre a cinque volte superiori rispetto a quelli statunitensi), un deficit cronico negli investimenti in innovazione e un quadro normativo frammentato stiano erodendo la base manifatturiera continentale. I dati macroeconomici confermano questa diagnosi: il peso del settore manifatturiero sul Prodotto Interno Lordo (PIL) dell'Unione Europea è sceso costantemente, passando dal 17,4% dell'anno 2000 al 14,3% nel 2024 (e dal 20,8% al 14,3% in termini di valore aggiunto lordo globale dell'industria).

Il rapporto Draghi ha stimato che per colmare il divario di competitività e finanziare le transizioni verde e digitale, l'Europa necessita di investimenti aggiuntivi pari a circa 800 miliardi di euro all'anno (circa il 5% del PIL dell'UE). Solo per la decarbonizzazione delle industrie ad alta intensità energetica (chimica, metalli di base, minerali non metallici e cartario), il fabbisogno di investimenti è stimato in circa 500 miliardi di euro entro il 2040. Senza una base industriale solida e decarbonizzata, l'Unione Europea non sarà in grado di raggiungere i propri obiettivi climatici, né di mantenere il proprio modello sociale e la propria sicurezza economica.

In questo scenario, la reazione europea ha preso forma attraverso il

"Clean Industrial Deal", presentato nel febbraio 2025 come la nuova strategia di crescita dell'Europa. Questo patto industriale sancisce il principio secondo cui la decarbonizzazione e l'industrializzazione sono due facce della stessa medaglia: il perseguimento della neutralità climatica non deve tradursi in una deindustrializzazione, ma deve essere sostenuto da un solido "business case" per le imprese. Il Clean Industrial Deal prevede un quadro per gli aiuti di Stato, la creazione di una Banca per la Decarbonizzazione Industriale (prevista per il 2026), un Fondo per la Competitività Europea e un piano d'azione per l'energia a prezzi accessibili. L'Industrial Accelerator Act, annunciato per la prima volta nel discorso sullo Stato dell'Unione del 2025, costituisce il braccio legislativo di questa strategia, con l'obiettivo esplicito di invertire la tendenza alla deindustrializzazione e riportare il peso del settore manifatturiero al 20% del PIL dell'UE entro il 2035.

Il dibattito politico e industriale degli ultimi mesi si è concentrato spasmodicamente sulla definizione e sull'applicazione del concetto di "Made in EU" (o "Made in Europe"). Questa spinta verso la preferenza europea non è nata nel vuoto, ma rappresenta una reazione difensiva e strategica alle politiche industriali aggressive adottate dalle altre due principali superpotenze economi-

che.

Il catalizzatore principale di questa nuova dottrina europea è stato l'Inflation Reduction Act (IRA) promulgato dagli Stati Uniti nell'agosto del 2022. Questa legislazione ha mobilitato centinaia di miliardi di dollari in sussidi diretti e crediti d'imposta (tax credits) per le tecnologie pulite, legando però l'erogazione di tali fondi a rigorosi requisiti di contenuto locale ("Made in America"). Le aziende che investono in veicoli elettrici, batterie, energia solare ed eolica negli Stati Uniti possono beneficiare di enormi vantaggi fiscali solo se estraggono minerali critici, processano materiali e assemblano i prodotti finali all'interno del territorio nordamericano o in paesi con cui gli USA hanno specifici accordi di libero scambio. Questa politica ha immediatamente innescato il rischio di una fuga di capitali e di delocalizzazione delle industrie europee verso oltreoceano.

Parallelamente, la Cina ha consolidato, attraverso decenni di pianificazione statale e massicci sussidi, una posizione di dominio assoluto nelle catene di fornitura delle tecnologie «net-zero». Secondo le analisi della Commissione e dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, la Cina controlla attualmente oltre il 90% della capacità globale di produzione di moduli e celle fotovoltaiche, oltre

continua a pag. 11

continua da pag. 10

Il 80% della capacità di produzione di batterie e quote superiori al 90% per componenti critici come i wafer solari e gli anodi per batterie. Questa concentrazione ha generato una situazione di «sovraccapacità strutturale» (*overcapacity*) in cui i produttori cinesi inondano i mercati globali con prodotti a prezzi artificialmente bassi, distorcendo la concorrenza internazionale ed estromettendo le aziende europee, impossibilitate a competere sui costi. La vulnerabili-

esclusivamente o prevalentemente a beni fabbricati fisicamente all'interno dell'Unione. L'argomentazione a supporto di questa tesi sottolinea che senza protezioni esplicite contro i concorrenti sovvenzionati, l'industria europea non ha alcuna possibilità di sopravvivenza nel breve termine. Dall'altra parte, nazioni con una forte vocazione all'esportazione, come la Germania, i Paesi Bassi e i paesi nordici, hanno espresso forti riserve verso misure che percepiscono come apertamente protezionistiche. La paura principale è quella di

cipazione di operatori stabiliti in paesi terzi che offrono un accesso reciproco e non discriminatorio ai propri mercati, in linea con l'Accordo sugli appalti pubblici (GPA) dell'Organizzazione Mondiale del Commercio. Di fatto, questo meccanismo permette di includere paesi come il Regno Unito o il Giappone, escludendo però implicitamente ed esplicitamente nazioni che mantengono mercati chiusi o pratiche commerciali distorsive.

Il Regolamento COM (2026) 100 final interviene contemporanea-

spesa pubblica, l'imposizione di condizionalità strategiche sugli investimenti diretti esteri e la radicale semplificazione delle procedure autorizzative. Il raggio d'azione si concentra su settori identificati come abilitatori essenziali per l'economia e la difesa: le industrie ad alta intensità energetica (acciaio, alluminio, cemento, chimica), le tecnologie net-zero (solare, eolico, pompe di calore, batterie) e la filiera dell'industria automobilistica.

Pilastro 1: lead markets, appalti pubblici e sussidi (requisi-



Il Clean Industrial Deal-Licensed-image by Gemini (*)

tà europea è emersa in tutta la sua gravità nel settore dell'energia solare, dove l'industria manifatturiera europea è stata quasi completamente spazzata via dalle importazioni asiatiche, e minaccia ora di ripetersi nel settore dell'energia eolica e, in modo ancora più dirompente, nell'industria automobilistica. La formulazione di una politica basata sul "Made in EU" ha generato profonde spaccature all'interno delle istituzioni europee e tra gli Stati membri, prolungando i tempi di redazione dell'Industrial Accelerator Act. Si sono delineate due fazioni contrapposte con visioni divergenti su come coniugare l'apertura del mercato con la sicurezza economica. Da una parte, un blocco guidato dalla Francia ha spinto con forza per l'introduzione di criteri di «preferenza europea» stringenti, sostenendo che gli appalti pubblici e i sussidi statali dovessero essere riservati

scatenare guerre commerciali, subire ritorsioni da parte della Cina o degli Stati Uniti (mercati di sbocco vitali per le esportazioni europee, in particolare per i macchinari e le automobili tedesche) e frammentare ulteriormente le catene di approvvigionamento globali, con un conseguente aumento vertiginoso dei costi per le imprese e i consumatori europei. Questi paesi hanno proposto un approccio più morbido definito "Made with Europe", suggerendo che i benefici dei sussidi e degli appalti dovrebbero essere estesi a tutti i "partner fidati" e alle nazioni con cui l'Unione Europea ha in vigore Accordi di Libero Scambio (FTA). Il testo dell'Industrial Accelerator Act tenta di mediare tra queste due visioni, ancorando la sua legittimità al principio della reciprocità e agli impegni internazionali dell'UE. Il regolamento stabilisce che i requisiti di origine unionale si applicano, ma lasciano la porta aperta alla parte-

mente su molteplici leve della politica economica, strutturandosi su tre pilastri operativi fondamentali: la creazione di mercati guida (*lead markets*) attraverso la leva della

ti low-carbon e Made in EU) L'obiettivo principale di questo pilastro è superare il "fallimento del

continua a pag. 12

PIU Europei

N° 127 Anno VIII / Aprile 2026

Ass.ne Culturale "La Rocca d'Oro" - Via Vittorio Emanuele, 6 - 03010 Serrone (FR)
 Rec. Tel. 0039 338 9132240

Reg. Trib. Frosinone 188/18

Direttore Responsabile: Pier Vittorio Romano
 Direttore Editoriale: Carlo Felice Corsetti

Stampa: Tipografia Ferrazza - Largo Santa Caterina, 3 00034 Colleferro (RM)

Contatti: redazione@pueuropei.eu
 redazionebruxelles@pueuropei.eu
 redazionepueuropei@gmail.com

(*) testo compilato o immagine realizzata anche con l'utilizzo di A.I. (fonti e dati verificati)
 (#) immagine con liberatoria o licenza di libero utilizzo

continua da pag. 11

mercato” che impedisce l’adozione su larga scala di prodotti a basse emissioni di carbonio. Attualmente, le tecnologie per la decarbonizzazione delle industrie pesanti sono disponibili, ma i loro costi operativi (OPEX) e in conto capitale (CAPEX) sono significativamente superiori rispetto alle alternative fossili. Di conseguenza, questi prodotti soffrono di un “green premium” (un sovrapprezzo ecologico) che la maggior parte dei clienti privati non è disposta a pagare in un mercato altamente competitivo e sensibile al prezzo. L’IAA interviene sfruttando il potere d’acquisto del settore pubblico, che in Europa vale oltre 2 trilioni di euro all’anno (circa il 14% del PIL). Il regolamento obbliga le autorità pubbliche e i regimi di sostegno statale a inserire criteri non basati esclusivamente sul prezzo, creando così una domanda artificiale ma garantita (“lead markets”) che assorba i maggiori costi iniziali e permetta all’industria di scalare la produzione. L’Allegato II del regolamento definisce **parametri stringenti per le industrie ad alta intensità energetica**. Stabilisce che, per le procedure di appalto pubblico avviate dopo il 1° gennaio 2029 riguardanti l’edilizia, le infrastrutture e l’acquisto di veicoli civili, almeno il 25% del volume totale dell’acciaio utilizzato debba essere classificato come “low-carbon”. Allo stesso modo, almeno il 25% dell’alluminio e il 5% del cemento impiegato dovranno essere non solo a basse emissioni, ma anche di origine unionale. Per supportare

questa differenziazione, la Commissione è incaricata di sviluppare un sistema di etichettatura volontario (label) sull’intensità di carbonio dei prodotti industriali, iniziando dall’acciaio, basato su rigorose metodologie di calcolo del ciclo di vita (LCA) e sui dati verificati del sistema ETS (Emissions Trading System).

Per quanto concerne le tecnologie net-zero, l’IAA emenda il preesistente Net-Zero Industry Act (*Regolamento UE 2024/1735*), introducendo quote obbligatorie di “Made in EU” per i componenti impiegati negli appalti pubblici, nelle aste per le energie rinnovabili e nei regimi di sostegno.

Pilastro 2: condizionalità rigorose sugli Investimenti Diretti Esteri (FDI)

Il secondo pilastro affronta la frammentazione con cui gli Stati membri hanno storicamente gestito gli investimenti esteri, spesso competendo tra loro in una “corsa al ribasso” per attrarre capitali, offrendo sussidi senza richiedere in cambio un reale radicamento industriale o tecnologico. Questa dinamica ha permesso a molte aziende, in particolare cinesi, di limitarsi a installare stabilimenti di mero assemblaggio in Europa, mantenendo la ricerca, lo sviluppo e la produzione dei componenti ad alto valore aggiunto nei paesi di origine. Per ovviare a questo problema, il Capitolo IV dell’IAA istituisce un **nuovo regime di controllo per gli investimenti diretti esteri** che si sovrappone, ma non sostituisce, l’attuale meccanismo di screening basato sulla sicurezza nazionale (*Regolamento UE 2019/452*). Il nuovo regime si

applica agli investimenti nei settori strategici emergenti (come batterie, fotovoltaico, veicoli elettrici e materie prime critiche) che superano il valore di 100 milioni di euro e che provengono da entità straniere o loro filiali.

Il meccanismo di innesco è particolarmente rilevante: **le condizionalità diventano obbligatorie quando l’investitore proviene da un paese terzo che controlla oltre il 40% della capacità manifatturiera globale in quel determinato settore**. Questa soglia algoritmica è stata chiaramente concepita per identificare e mitigare l’influenza della Cina, aggirando al contempo ostacoli diplomatici espliciti. Se la soglia viene superata, l’investitore è legalmente vincolato a rispettare almeno quattro di sei rigorose condizioni strutturali per operare nel mercato europeo: (Tab. 1)

Questo schema vincolante forza gli investitori stranieri a condividere le loro tecnologie avanzate e ad alimentare l’ecosistema dei fornitori locali, pena **sanzioni che possono raggiungere il 5% del fatturato giornaliero aggregato** dell’azienda investitrice.

Pilastro 3: semplificazione burocratica ed aree di accelerazione

Il terzo pilastro è progettato per sbloccare i capitali paralizzati dalla lentezza amministrativa. La frammentazione delle normative ambientali, edilizie e di connessione alle reti elettriche all’interno degli Stati membri ha storicamente disincentivato gli investimenti industriali su larga scala.

L’IAA interviene imponendo il prin-

cipio **“One project, one digital procedure”**. Gli Stati membri sono tenuti a creare un **Punto di Accesso Singolo Nazionale (National Single Access Point)** attraverso il quale gli operatori economici possono presentare tutta la documentazione in formato digitale. La procedura fissa limiti di tempo stringenti: il **processo autorizzativo complessivo** (comprensivo delle valutazioni di impatto ambientale) **non deve superare i 18 mesi** per i grandi progetti di decarbonizzazione. L’implementazione di questi sistemi digitali, integrati tramite il **Single Digital Gateway** dell’UE, comporterà costi iniziali per le amministrazioni pubbliche, ma la valutazione d’impatto stima risparmi a regime per le imprese pari a circa 240 milioni di euro all’anno. Inoltre, il Capitolo V del regolamento introduce le **“Industrial Manufacturing Acceleration Areas”**. Gli Stati membri devono designare geograficamente questi distretti industriali dando priorità a **siti dismessi (brownfield) e ad aree non coperte da rigidi vincoli ambientali (fuori dalla rete Natura 2000)**. All’interno di questi cluster, la burocrazia viene abbattuta radicalmente: viene istituita un’autorizzazione di base aggregata valida per l’intera area, si applicano procedure di tacito assenso per i passaggi intermedi delle istruttorie e gli operatori ottengono la priorità assoluta per gli allacciamenti alle infrastrutture energetiche e idriche ad alta capacità. L’obiettivo è creare «zone franche burocratiche» in cui i progetti industriali strategici godono della presunzione di «interesse pubblico prevalente». (*)

Criteri di Condizionalità Dettaglio del Requisito FDI (Capitolo IV, IAA)

Forza Lavoro (Obbligatorio)	Requisito: Almeno il 50% della forza lavoro impiegata nell’investimento deve essere costituita da lavoratori dell’UE, includendo posizioni tecniche e manageriali.
Controllo della Proprietà e Joint Venture	La proprietà o il controllo straniero dell’entità target o dell’asset non può superare il 49% dei diritti di voto. È richiesta la formazione di una Joint Venture con partner europei.
Trasferimento Tecnologico	Obbligo di concedere in licenza diritti di proprietà intellettuale (IP) e know-how all’entità o Joint Venture basata nell’UE.
Ricerca e Sviluppo (R&D)	Reinvestimento annuale in R&D all’interno dell’UE pari ad almeno l’1% dei ricavi lordi generati dall’asset.
Componentistica (Local Content)	Locale: Almeno il 50% dei componenti o dei macchinari fisici utilizzati per la produzione deve essere originario dell’UE.
Sicurezza delle Forniture (Offtake)	Obbligo di destinare la produzione in via prioritaria a clienti stabiliti nell’Unione Europea, mitigando il rischio di interruzioni.

Se in UE il pericolo stagflazione è dietro l'angolo



L'EUROPA SOTTO IL FUOCO DELL'INFLAZIONE: LE SPESE AUMENTANO, LE SOLUZIONI SCARSEGGIANO.

Licensed-image by Gemini (*)

di Annamaria Graziano

"Siamo pronti, se necessario, ad apportare cambiamenti alla politica monetaria in qualsiasi riunione". Christine Lagarde, presidente della Banca Centrale Europea, è consapevole del peso che gli scenari di rischio attuali possono avere sull'economia del Vecchio Continente. L'Eurotower non può restare a guardare se "la deviazione dal target d'inflazione si fa maggiore e più persistente", perché a quel punto "diventa più convincente la necessità di agire". Tradotto significa che la BCE è pronta ad aumentare i tassi di interesse, lì dove si verificasse una rapida crescita dei prezzi, dovuta ancora una volta all'aumento dei costi energetici, con un allontanamento progressivo dal target di inflazione fissato per quest'anno. Tant'è. Il compito delle Banche centrali è esattamente questo: assicurare la stabilità dei prezzi nel medio termine, anche a costo di ridurre la crescita. Ma il problema è che quando ad un fenomeno inflattivo si accompagna una fase di perdurante immobilismo, con un PIL praticamente fermo, si entra in quella che viene definita stagflazione (stagnazione e inflazione insieme), con conseguenze complesse e poco prevedibili per i Paesi coinvolti.

La parola attorno a cui ruota il groviglio delle previsioni di crescita e di quelle legate all'aumento generalizzato dei prezzi è Hormuz. Lo Stretto che divide la penisola arabica dall'Iran, e che mette in comunicazione

il Golfo dell'Oman con il Golfo Persico, è una delle rotte commerciali più importanti al mondo. Fino a 140 navi al giorno in condizioni di pace e normalità attraversano questo unico passaggio marittimo dal Golfo Persico al mare aperto, un imbuto che è transitivo essenziale per il petrolio a livello mondiale. L'effetto della guerra mossa da Usa e Israele nei confronti di Teheran ha determinato un crollo del volume di traffico di circa il 95% perché lo Stretto è zona di operazioni belliche. Le conseguenze sui prezzi energetici e delle materie prime sono ora motivo di apprensione per molti governi e per l'Ue. A rischio c'è il rifornimento di greggio e perciò si potrebbero verificare impatti sistemici su vasta scala. Nell'immediato l'aumento vertiginoso del costo dell'oro nero è in grado di generare rapidamente un balzo dell'inflazione, con una spirale che finirebbe per coinvolgere inevitabilmente il potere di acquisto e i salari, il reddito disponibile e il costo del credito.

Il commissario Ue all'Economia, Valdis Dombrovskis, è stato chiaro: se il conflitto in Medio Oriente dovesse protrarsi o estendersi potrà portare a "uno shock stagflazionistico sostanziale" per l'economia globale ed europea. Lì dove la guerra all'Iran "durasse oltre due settimane e portasse a interruzioni delle spedizioni su Hormuz o attacchi alle infrastrutture nel Golfo, potrebbe provocare prezzi dell'ener-

gia più alti che si trasmetterebbero all'inflazione, con effetti negativi sulla fiducia, interruzioni delle catene di approvvigionamento e stretta nei finanziamenti".

La situazione, dunque, resta incerta sul piano geopolitico e su quello economico perché nessuno sa quanto durerà il conflitto. Settimane? Mesi? Fino al termine del 2026? Ogni previsione risulterebbe aleatoria. Ma più crescono i dubbi, più il rischio che i prezzi dell'energia schizzino alle stelle si fa alto. I Paesi maggiormente dipendenti dall'estero per le forniture di combustibili fossili sono quelli che corrono più pericoli. L'Italia è tra questi. Le informazioni che arrivano dal Rapporto di Previsione-Primavera 2026 del Centro Studi Confindustria, ci dicono che il prolungarsi del conflitto in Medio Oriente, nello scenario più avverso, potrebbe produrre nello Stivale una riduzione del PIL di quest'anno fino a -0,7%, proprio per le conseguenze del blocco dello Stretto di Hormuz. Da Viale dell'Astronomia si sottolinea la necessità di una risposta tempestiva e coordinata a livello nazionale ed europeo per contenere gli effetti dello shock energetico, salvaguardare la competitività del sistema produttivo e rafforzare gli investimenti. Il presidente, Emanuele Orsini, rilancia in particolare il ricorso agli "eurobond" ovvero "alle stesse misure che furono adottate durante la pandemia. Il conflitto per gli effetti sul costo dell'energia, so-

prattutto per il nostro Paese, sarebbe molto impattante per poter dare una risposta velocemente".

Il dibattito a livello europeo è in corso. Le obbligazioni emesse congiuntamente dai Ventisette, per finanziare debito comune garantito proporzionalmente dagli Stati membri, costituirebbe senza dubbio uno strumento di solidarietà finanziaria. Ma non è semplice trovare la quadra. Non lo fu nemmeno quando gli eurobond ricevettero il semaforo verde nel 2020 per il Next Generation Eu, il fondo da 750 miliardi di euro creato a sostegno della ripresa economica, e lo Sure (Support to mitigate Unemployment Risks in an Emergency) per l'occupazione. Un'altra opzione da discutere a Bruxelles potrebbe essere la sospensione del Patto di Stabilità che già fu adottata per arginare le conseguenze del Covid sull'economia dell'Ue. Allora si fece ricorso alla "generale escape clause" che permise ai Paesi membri di aumentare la spesa pubblica derogando alle regole di bilancio. Vedremo. Nel mentre, quella che da alcuni è stata definita la Terza Guerra del Golfo non si ferma. Il contesto è instabile e prospettive realistiche di pace all'orizzonte non se ne vedono. Impossibile anticipare sviluppi o avere chiarezza su un quadro generale in continuo mutamento. Mai come adesso alle sorti del Medio Oriente si legano quelle di mezzo mondo. (*)

I modelli giuridici condominiali nell'Unione Europea

di **Giorgio De Rossi**,
**Revisore Legale, già Dirigente
 Coordinatore del Ministero
 Economia e Finanze**

In Europa non esiste una normativa condominiale unica. La gestione dei condomini è regolata principalmente dai diritti nazionali dei singoli Stati rimanendo di loro competenza e si

gli edifici. Riduzione energetica che si dovrà ottenere attraverso la ristrutturazione degli immobili con le prestazioni peggiori rientranti nella classe energetica G: gli edifici residenziali dovranno raggiungere almeno la classe energetica E entro il 2030 e la classe D entro il 2033. Gli interventi previsti dalla normativa

bandono delle campagne con il parallelo trasferimento verso i centri urbani che assumevano dimensioni sempre maggiori e che dovevano necessariamente svilupparsi in senso verticale. Nascevano quindi i grandi agglomerati cittadini con miriadi di palazzi a più piani dove erano presenti numerosi appartamenti

giurisprudenza, piuttosto che i codici scritti, la fonte primaria del diritto. Tuttavia, le leggi scritte emanate dal Parlamento prevalgono sulle sentenze in caso di conflitto. In tema edilizio vige il principio in base al quale, sia i terreni, quanto le costruzioni sovrastanti, sono di proprietà dello Stato e, pertanto, vengono of-

CLASSI ENERGETICHE



Edifici urbani moderni che rappresentano l'energia pulita-Free copyright by Pixabay (#)

basa sui principi privatistici della proprietà condivisa. Tuttavia il regime condominiale è fortemente influenzato anche dalle norme europee. Il 24 aprile 2024 il Parlamento europeo ed il Consiglio dell'Unione hanno adottato la **Direttiva (UE) 2024/1275 sulla "Prestazione energetica nell'edilizia"**. Essa promuove il miglioramento energetico degli edifici e la riduzione delle emissioni dei gas serra provenienti dagli immobili all'interno dell'Unione europea al fine di conseguire un parco immobiliare ad emissioni zero entro il 2050. L'obiettivo della Direttiva UE "Case green" è, dunque, quello di rendere l'intero settore edilizio climaticamente neutro a metà di questo secolo e di ridurre le emissioni del 60% entro il 2030 in tutti gli Stati membri, incoraggiando la riqualificazione e l'efficienza energetica de-

riguardano: la realizzazione di un cappotto termico, sia interno che esterno, l'installazione di impianti fotovoltaici, l'installazione di pompe di calore o caldaie a condensazione al posto dei tradizionali impianti a gas, la sostituzione degli infissi con serramenti a taglio termico, la sostituzione degli impianti di illuminazione con sistemi più efficienti e a basso consumo energetico e l'uso di elettrodomestici appartenenti a classi energetiche elevate. All'inizio di questo articolo ho precisato come in Europa non esista un'unica normativa condominiale atteso che ogni Stato, a partire dal XIX° secolo, si è trovato a dover regolamentare il proprio patrimonio immobiliare in base ad una evoluzione dei territori legata essenzialmente all'avvento dell'industria. Infatti, l'economia industriale provocò il progressivo ab-

la cui proprietà si distribuiva con veloce capillarità nel tessuto sociale urbano. Ciascuno Stato ha cercato di regolamentare le nuove realtà prendendo come base la legislazione vigente da secoli sul proprio territorio. Da qui la grande differenziazione che divide l'Europa in due aree storicamente ben distinte: la parte che trova le sue origini nel diritto anglosassone, comprendente l'Inghilterra, il Galles e l'Irlanda del Nord; la restante parte dei Paesi dell'Unione in cui la legislazione, ad iniziare ovviamente dall'Italia, affonda le proprie radici nel diritto romano. **Nell'area anglosassone** il sistema giuridico utilizzato è quello della **"Common law"**, fondato principalmente sullo "stare decisis" (precedente vincolante), che obbliga i giudici a rispettare le decisioni adottate in precedenti casi simili, rendendo la

ferti in concessione per il loro utilizzo per un certo periodo di tempo più o meno lungo. È la così detta "Concessione di lunga durata" (Leasehold) comunemente oggi usata per gli appartamenti. Le origini della "common law" risalgono alla battaglia di Hastings (1066), in cui il Duca normanno Guglielmo il Conquistatore, sconfiggendo il Re sassone Harold, si proclamò Re di Inghilterra. Con la conquista normanna dell'isola il diritto sassone di origine germanica, prevalentemente fondato sulla consuetudine, si fuse con il diritto dei conquistatori configurandosi come il diritto comune a tutti i sudditi. Poiché la terra era considerata di proprietà del Re ed il sistema era basato sulla proprietà feudale delle corti, il monarca concedeva terre ai

continua da pag. 14

baroni, i quali, a loro volta, le gestivano. Successivamente, la Magna Carta, nel 1215, difese le baronie dagli abusi del Re Giovanni Senzaterra, il quale poteva arbitrariamente confiscare terre ed imporre tasse. L'Atto trasformò il possesso feudale in un diritto con tutele legali che costituirono un passaggio chiave per la concezione anglosassone del diritto di proprietà. Di converso, **nell'area centro-meridionale dell'Europa** la legislazione affonda le proprie radici nel **diritto romano**, in cui il principio della proprietà assoluta è molto radicato da ben due millenni. La proprietà privata nel diritto romano (*dominium ex jure Quiritium*) era un diritto incondizionato di epoca imperiale (27 a. C.) con il quale i giuristi romani separarono la proprietà dal possesso. Il *dominium ex jure Quiritium* era, infatti, la forma di proprietà riservata ai cittadini romani consistente in un diritto assoluto, illimitato e perpetuo, in quanto il proprietario (*dominus*) aveva il pieno controllo del bene, sia nel sottosuolo, che nello spazio sovrastante (*usque ad celum et usque ad inferos*). Passiamo ora ad esaminare alcune realtà contemporanee che ci possono fornire uno spaccato delle diverse situazioni legislative sul tema del diritto di proprietà. In **Inghilterra**, come sopra accennato, il diritto di proprietà del terreno su cui sorge il condominio è in concessione e, di conseguenza, anche la proprietà degli appartamenti o dei locali che ne fanno parte riveste la stessa



Mapa d'Europa-Free copyright by Pixabay (#)

natura concessionaria. L'acquisto della casa si intende in Leasehold, ossia è necessario acquistare la concessione per vivere nel flat a tempo determinato (solitamente con una durata di 99 anni, non automaticamente rinnovabili), non esistendo nel diritto inglese il concetto di proprietà assimilabile ai Paesi di civil law (codice civile). Al fine di supportare le famiglie nell'acquisto della loro prima casa, il Governo inglese si

è attivato creando un doppio sistema di finanziamento agevolato: *l'Help to Buy*, che consente di ottenere mutui ad interesse agevolato, purché l'immobile sia di nuova costruzione e ad un prezzo di acquisto non superiore alle 600.000 £ in Inghilterra o 300.000 £, nel Galles *Shared Ownership*, che permette di comprare una porzione della propria casa (inizialmente tra il 25% e il 75%, ridotto al 10% nel 2019) e pa-

gare il rimanente con un canone di locazione. Inoltre, nel sistema immobiliare anglosassone il condominio è dotato di *personalità giuridica* e l'amministratore può essere, sia una persona fisica, che una società con la responsabilità di attuare le decisioni del consiglio di amministrazione. Ma come è regolamentata la gestione dei condomini nei diritti nazionali negli Stati membri dell'Unione Europea? Esaminiamone alcuni. Partiamo dall'**Irlanda**, membro a pieno titolo dell'UE dal 1973. La Repubblica d'Irlanda (Eire), dopo la Brexit, insieme a Cipro e a Malta, è uno dei pochi Paesi all'interno dell'UE che applica il sistema giuridico della "common law", in cui il diritto è in gran parte sviluppato sulla base delle sentenze dei giudici emanate attraverso la giurisprudenza piuttosto che su norme codificate. Tuttavia, a differenza del Regno Unito, l'Irlanda ha una Costituzione scritta, risalente al 1937, che è la legge fondamentale dello Stato e prevale sulla common law. In **Germania** la legge principale sulla proprietà condominiale (*Wohnungseigentumsgesetz - WEG*) risale al 15 marzo 1951. Una prima riforma sostanziale è avvenuta nel 2007 ed un'ulteriore riforma, in vigore dall'1/12/2020 (modernizzazione della WEG) ha introdotto importanti cambiamenti nella gestione dei condomini e nei diritti dei condòmini. Essa disciplina la proprietà individuale, i diritti/doveri delle



continua da pag. 15

associazioni di proprietari e l'amministrazione condominiale, rafforzando la posizione dei proprietari attraverso l'ampliamento dei diritti informativi dei condòmini, l'accesso alla documentazione di gestione, la responsabilizzazione dell'amministratore nei confronti dell'assemblea. In particolare, è stata prevista la figura dell'"**amministratore certificato**" il quale deve aver dimostrato, con un esame presso la Camera di Commercio e Industria, di possedere le conoscenze giuridiche, commerciali e tecniche necessarie per svolgere l'attività di amministratore. I proprietari degli appartamenti decidono sulla nomina dell'amministratore che può avere una durata massima di cinque anni e può essere revocato in qualsiasi momento. In **Francia** per condominio si intende il regime giuridico della comproprietà che permette la divisione di un immobile tra più persone chiamate condòmini. Gli immobili sono sottoposti al regolamento condominiale che recepisce le regole obbligatorie fissate dalla legge per l'utilizzo e la gestione degli alloggi e dei locali. La collettività formata dall'insieme dei condòmini di uno stesso immobile è chiamata "**sindacato dei comproprietari**" e possiede la stessa capacità giuridica di una società. Il sindacato dei comproprietari è abilitato a far rispettare e modificare il regolamento condominiale quando la legge cambia e quando ciascun comproprietario lo richieda. Esso si riunisce una volta l'anno, in occasio-

ne dell'assemblea generale dei comproprietari e prende decisioni importanti, quali, ad esempio: la nomina dell'Amministratore, che può essere professionale o non pagato, l'esecuzione di lavori straordinari, il budget di funzionamento. Il sindacato dei comproprietari è dotato per legge di due organi: l'amministratore ed il consiglio sindacale (composto da comproprietari volontari), incaricato di assistere l'amministratore e di controllare la sua gestione. In **Italia** il Codice civile affida ai condòmini la nomina, il controllo e la revoca dell'amministratore. Una recente proposta di legge, l'A.S. N. 1816, presentata al Senato il 24 febbraio 2026 concernente: "**Nuove disposizioni in materia di disciplina del condominio negli edifici**" delinea un cambio di prospettiva nell'attuale settore condominiale: una riforma che vede il condominio come una realtà aziendale, guidata da un amministratore con un ruolo manageriale, nella quale i condòmini partecipano alle decisioni, controllano la gestione e rispondono delle conseguenze delle proprie scelte. In particolare, il Disegno di legge evidenzia la **professionalità dell'amministratore** elevando gli standard qualitativi del servizio attraverso **la trasparenza**, con la pubblicazione on line dell'estratto conto del c/c condominiale, entro 30 giorni dalla fine di ogni trimestre, **l'esclusione da responsabilità** civili, penali e amministrative, laddove l'amministratore dimostri di non aver potuto ottemperare ai propri obblighi a causa della morosità dei condòmini, l'ob-

bligatorietà della polizza condominiale, con massimale adeguato al valore dell'edificio, a garanzia dei rischi derivanti dalla perdita parziale o totale dell'edificio e della responsabilità civile verso terzi, **la remunerazione all'amministratore**, con la specificazione analitica dell'importo dovuto a titolo di compenso per l'attività svolta, **la continuità dell'incarico**, rinnovabile automaticamente ogni anno senza bisogno di una nuova delibera espressa, salvo il caso in cui l'assemblea decida di revocarlo con apposita votazione o qualora esso stesso presenti le proprie dimissioni, **la lotta alla morosità condominiale**, con la sospensione al condòmino moroso della fruizione dei servizi comuni, compresi acqua e riscaldamento, nel caso in cui il mancato pagamento dei contributi si sia protratto per un semestre, **il divieto di conferire deleghe** all'amministratore per la partecipazione a qualunque assemblea da tenersi nei supercondomini con più di sessanta partecipanti, **il conseguimento della certificazione UNI 10801:2024** qualora vengano amministrati edifici con bilanci di esercizio superiori ad € 100.000,00 o stabili costituiti da più di cinquanta unità immobiliari. La nuova UNI 10801 è la norma tecnica di riferimento sui requisiti di conoscenza, autonomia e responsabilità dell'amministratore per garantire un servizio di qualità e procedure standardizzate per la gestione della rendicontazione economica condominiale. Sotto questo aspetto tale certificazione ci pone alla pari di altri Paesi europei, come la Germania, in

cui vige la figura dell'amministratore certificato sopra evidenziata. Uno dei cambiamenti più importanti del nuovo progetto di riforma riguarda i **lavori di messa in sicurezza**. Per approvare interventi urgenti o legati alla stabilità dell'edificio (adeguamento antincendio, consolidamento strutturale, ripristino di parti pericolanti ecc.), sarà sufficiente il voto favorevole di un terzo degli intervenuti in assemblea che rappresentino almeno un terzo del valore dell'edificio. Oggi spesso questi lavori rimangono bloccati per anni a causa delle maggioranze troppo elevate e dell'assenza di molti condòmini alle assemblee, con il risultato che lo stabile continua a deteriorarsi con grave pericolo per l'incolumità delle persone. La nuova proposta normativa, inoltre, interviene sul tema delle erogazioni di sanzioni, fino ad € 200,00, per le infrazioni al regolamento di condominio, di cui all'art. 70 delle disposizioni del codice civile, **attribuendo al condòmino la responsabilità delle infrazioni** commesse da chiunque abbia in uso il bene, **anche a titolo di ospitalità**. Un'altra interessante novità è quella fiscale concernente la possibilità, per il proprietario di prima casa, di **scaricare dalle tasse il compenso dell'amministratore** di condominio. Il progetto di legge prevede, infatti, che il compenso annuale pagato all'amministratore possa essere portato in detrazione fino ad un massimo di € 500 all'anno, con l'obiettivo di premiare il contribuente che risulti in regola con gli oneri condominiali e con le imposte. (*)

MODELLI GIURIDICI CONDOMINIALI NELL'UNIONE EUROPEA: UNITÀ NELLA DIVERSITÀ

